

## REGOLAMENTO (CE) N. 1459/1999 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) a norma dell'articolo 47, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame <sup>(4)</sup>, entro un anno dalla data di entrata in vigore del summenzionato regolamento il Consiglio decide, sulla base di una proposta della Commissione, in merito alla fissazione di norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie, da applicare dalla data di applicazione del suddetto regolamento;
- (2) ai fini del controllo, della sorveglianza e dell'attuazione efficace delle summenzionate norme relative all'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie e di quelle relative alle campagne di pesca che interessano più di una regione o zone geografiche, è opportuno estendere l'obbligo di stesura del giornale di bordo ai pescherecci che finora ne erano esentati;
- (3) si impone pertanto la revisione degli articoli 4 e 15 del regolamento (CE) n. 850/98;
- (4) occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 850/98,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 850/98 è modificato come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 4*

1. Per ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I a V e in funzione, se del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcilla di dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente allegato.

2. a) È vietato utilizzare, durante un viaggio, una combinazione di reti da traino di più di una forcilla di dimensioni delle maglie

— nell'insieme delle regioni 1 e 2, tranne lo Skagerrak e il Kattegat, e in funzione, se del caso, del periodo, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcille di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato VIII, e

— nella regione 3, esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di forcille di dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato IX.

b) In ognuna delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati III, IV e V, e in funzione eventualmente del periodo, è consentito utilizzare durante un viaggio una combinazione di reti da traino, aventi qualsiasi combinazione delle forcille di dimensioni delle maglie indicate nel pertinente allegato.

<sup>(1)</sup> GU C 11 del 15.1.1999, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU C 177 del 22.6.1999.

<sup>(3)</sup> GU C 138 del 18.5.1999, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.